

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 9 marzo 2017

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 23 febbraio, 1o, 7 e 9 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (atto n. 382);

udita la relazione del deputato Crimi nella seduta del 25 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1o, 7, 8 e 9 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione dell'8 marzo 2017;

uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali alle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, i commi 1, 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti:

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative.»;

2) al comma 4, dopo le parole «si provvede» siano aggiunte le seguenti: «con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2,»;

3) all'articolo 2:

a) al comma 1, dopo la parola «storico» siano aggiunte le seguenti: «filosofico, archeologico,»;

b) al comma 2, le parole «La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante» siano sostituite dalle seguenti: «percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative

extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati»;

4) all'articolo 3, al comma 1, sostituire le lettere da a) a d), con le seguenti:

«a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.»;

5) all'articolo 4:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti.»;

b) al comma 2, le parole «Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati,» siano sostituite dalle seguenti: «Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale,»;

6) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(Piano delle Arti)

1. Il «Piano delle Arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:

a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei «temi della creatività»;

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-

progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione degli alunni e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico – critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni;

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talento attraverso agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, spettacoli teatrali e coreutici;

i) progettualità e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

2. Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure.»;

7) All'articolo 6:

a) la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Collaborazione con l'INDIRE»;

b) al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività:»;

c) al comma 1, il n. 3), sia sostituito dal seguente: «3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli a orientamento artistico e performativo;»

d) al comma 1, il n. 5), sia sostituito dal seguente: «5) diffusione delle più efficaci pratiche didattiche al fine del conseguimento, da parte degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività.»;

8) all'articolo 7:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015» siano soppresse;

b) al comma 1, lettera b) la parola «le» sia sostituita dalla seguente: «delle»;

c) al comma 1, lettera f) le parole «Made in Italy» siano sostituite dalle seguenti: «italiane di qualità»;

9) all'articolo 8, al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107.»;

10) all'articolo 9:

a) al comma 1, le parole da «attraverso l'impiego» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto»;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della

legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.»;

11) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole da «ed extracurriculare» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «e attraverso pratiche laboratoriali trasversali alle discipline.»;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.»;

c) al comma 3, dopo le parole «facenti parte» siano aggiunte le seguenti: «dell'organico dell'autonomia e»;

12) all'articolo 11:

a) al comma 1, le parole da «e che hanno» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.»;

b) al comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «4. Ai fini del primo avvio dei Poli, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo:»;

c) al comma 4, lettera d), dopo le parole «dell'attività» siano aggiunte le seguenti: «espletate dalle istituzioni scolastiche.»;

13) l'articolo 12 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale)

«1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;

b) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale.»;

14) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte, della musica, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare spettacoli musicali e teatrali e per favorire la libera espressione creativa artistica.

3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.

4. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.»;

15) all'articolo 14:

a) alla rubrica siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e artistici»;

b) il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.»;

c) dopo il comma 2 siano aggiunti i seguenti:

«2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-ter. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.»;

16) all'articolo 15:

a) al comma 1 le parole da: «dalle scuole secondarie» fino alla fine del comma siano soppresse;

b) al comma 2, le parole da «validi» fino alla parola «repertorio» siano soppresse;

c) i commi 3, 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti:

«3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi di diploma di primo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi o a domanda all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.»

d) il comma 7 sia soppresso;

17) All'articolo 17, al comma 2, le parole da «Fondo» fino alle parole «creatività» siano sostituite dalle seguenti: «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica musicale e della creatività»;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) all'articolo 2, di aggiungere in fine il seguente comma: «3. Per le finalità di cui all'articolo 1 nelle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana (oppure «con lingua di insegnamento slovena») le attività e gli interventi previsti dal presente decreto vengono svolte tenendo conto delle specificità e delle esigenze particolari di tali scuole ed in particolare riguardo ai seguenti aspetti: l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, che fanno parte del coordinamento per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti; le diverse misure contenute nel «Piano delle Arti»; la formazione dei docenti.»;

b) all'articolo 14, di sopprimere il comma 2 o di riformularlo nel senso di prevedere un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;

c) all'articolo 14, di sopprimere il comma 3;

d) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza,» di aggiungere le parole: «e la Conferenza dei direttori di Conservatorio»;

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 di aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010»;

f) all'articolo 17, comma 3, di sostituire le parole «il 5 per cento» con le seguenti: «almeno il 5 per cento».